

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915
Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507
Legge 12 Febbraio 1994 n. 146

ART. 1 - APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di cui al seguente art. 2 e' istituita ed applicata nell'intero territorio del Comune di Buti apposita tassa annuale, con le modalita' di cui al D.Lgs. n. 507/93 ed al presente regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umana e da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

2. Sono rifiuti solidi urbani interni:

a) i rifiuti non ingombranti ed i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere nonche' da aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibite;

b) i rifiuti considerati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39 della legge 22.02.1994 n. 146 (Legge Comunitaria).

3. Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi tutti i rifiuti elencati ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 3 - comma 68, lett. c) - della legge 28/12/1995 n. 549, la tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa e' dovuta al Comune di Buti da coloro che occupano i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Per le parti del condominio la tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o i diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate ai singoli posti auto, la tassa e' dovuta dal proprietario.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa e' dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 4 BIS - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5 (cinque) per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 5 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La superficie dei locali e' misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree e' misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

La misurazione complessiva e' arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

2. Entro il 31 ottobre 1995 saranno definiti i criteri di commisurazione della tassa, per la loro applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, secondo i seguenti elementi:

a) la tassa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;

b) le tariffe per ogni categoria e/o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

ART. 6 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'Amministrazione.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. La presentazione all'ufficio competente della dichiarazione di cessazione sottoscritta dalla proprietà, attestante che il locale od area sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto successivamente denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, così come previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, i locali e le aree soggette a tassazione si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

CATEGORIA E DESCRIZIONE SOTTOCATEGORIA

A	LOCALI PER ATTIVITA' COLLETTIVE
A.1	Musei e biblioteche
A.2	Istituzioni e circoli culturali
A.3	Istituzioni politiche e sindacali
A.4	Associazioni sportive
A.5	Associazioni del volontariato
A.6	Circoli ricreativi senza vendita di alimenti e bevande
A.7	Istituzioni religiose
A.8	Associazioni di categoria
A.9	Sale cinematografiche, teatri, sale di convegno
A.10	Scuole pubbliche e private
A.11	Parcheggi auto
A.12	Sale giochi, agenzie ippiche e simili
A.13	Discoteche e sale da ballo
A.A	AREE SCOPERTE OPERATIVE PER ATTIVITA' COLLETTIVE
B	LOCALI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO
B.1	Mostre, esposizioni in genere anche non costituenti unità immobiliare propria
B.2	Depositi e magazzini esclusivi costituenti unità immobiliare propria
B.3	Ingrosso merci non deperibili
B.4	Abbigliamento, tessuti, mercerie, cartolerie, giornali

- B.5 Ambulanti, vendita merci non deperibili
- B.6 Gioiellerie, bigiotterie
- B.7 Mesticherie, ferramenta, articoli da regalo
- B.8 Farmacie pubbliche e private
- B.9 Stazioni servizio distribuzione carburante, lavaggio veicoli
- B.10 Supermercati e grandi magazzini merci deperibili e non
- B.11 Ingrosso merci deperibili
- B.12 Armerie
- B.13 Materiali edili e affini
- B.14 Elettrodomestici
- B.15 Attività commerciali non altrove classificate
- B.A AREE SCOPERTE OPERATIVE PER ATTIVITA' DI COMMERCIO**

- C LOCALI AD USO ABITATIVO, ALBERGHI, COLLETTIVITA'**
- C.1 Locali ad uso abitativo, dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato
- C.2 Autorimesse, garages
- C.3 Convivenze, case di riposo, caserme
- C.4 Esercizi alberghieri, ostelli
- C.A AREE SCOPERTE OPERATIVE ALBERGHI, COLLETTIVITA'**

- D LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI**
- D.1 Palestre e servizi sportivi a privati
- D.2 Studi professionali ed uffici privati, banche, assicurazioni
- D.3 Locali ed aree della Pubblica Amministrazione
- D.4 Studi professionali medici, dentistici, laboratori analisi, ambulatori
- D.5 Studi fisioterapici
- D.A AREE SCOPERTE OPERATIVE DESTINATE AD ATTIVITA' TERZIERIE E DIREZIONALI**

E LOCALI AD USO ATTIVITA' ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, AGRICOLE

E.1 Imprese agricole, aziende agrituristiche, frantoi

E.2 Arti grafiche e fotografiche

E.3 Settore tessile, abbigliamento, maglieria

E.4 Sottoprodotti tessili

E.5 Lavanderie e stirerie

E.6 Attività edili, imbianchini, carpentieri, idraulici

E.7 Raccolta residui avviati al riutilizzo

E.8 Trasporti terrestri, aerei, marittimi

E.9 Lavorazione vetro e ceramica

E.10 Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti

E.11 Parrucchieri, estetiste

E.12 Attività settore cuoio, pelli, calzature

E.13 Attività settore del legno, produzione mobili, cesterie, restauro

E.14 Lavorazione metalli e metalli preziosi

E.15 Officine meccaniche, carpenteria metallica, fabbri, riparazione macchine e attrezzature

E.16 Panifici, pasticcerie e molini artigianali

E.17 Panifici, pasticcerie e molini industriali.

E.A AREE SCOPERTE AD USO ATTIVITA' ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, AGRICOLE

F LOCALI PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DETTAGLIO BENI DEPERIBILI

F.1 Ristoranti, bar, pizzerie, circoli ricreativi con vendita alimenti e bevande

F.2 Pescherie, macellerie, rosticcerie

F.3 Fiori e piante

F.4 Alimentari, frutta e verdura

F.5 Ambulanti, vendita merci deperibili

F.A AREE SCOPERTE OPERATIVE PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DETTAGLIO BENI DEPERIBILI

ART. 8 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO

1. Per quanto riguarda le procedure di accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazioni delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 71, 72, 73, 75 e 76 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Per quanto riguarda il contenzioso si applica la disciplina di cui al nuovo processo tributario prevista dai D.Lgs. n. 545 e 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il contenzioso antecedente all'entrata in vigore dei predetti decreti si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e dell'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

ART. 9 - OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I soggetti di cui al precedente articolo 4 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Il contribuente e' altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal precedente articolo 8.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
5. Le riduzioni delle superfici e di quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
6. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale o spedita a mezzo del servizio postale statale.
7. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
8. In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 10 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Buti.

2. Ai sensi dell'art. 3 - comma 68, lett. g) - della legge 28/12/1995 n. 549, la tassa, da applicare in base a tariffa giornaliera, e' dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a giorni 183 di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La tassa e' commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta.

4. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 10 per cento.

5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare nei modi e termini di cui al comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

7. In caso di uso fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, al contenzioso delle sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salvo le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 11 - RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto in regime di privativa.

La tassa e' comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto, detto servizio e' attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa e' dovuta in misura pari al 40% della tariffa, al di fuori dell'area perimetrata, se la distanza dai contenitori supera i 1.000 metri.

2. Le condizioni previste dai commi 4 e 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo e' dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta al gestore di servizio di nettezza urbana e all'Ufficio Tributi. Dalla data in cui e' pervenuta la diffida al gestore del servizio di nettezza urbana, qualora lo stesso non provveda nel termine di gg. 15 dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 12 - RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria:

a) nel caso di abitazioni con unico occupante e' ridotta del 20%;

b) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, e' ridotta del 20%;

c) nel caso di locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, - mercati settimanali -, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e' ridotta del 20%;

d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale, e' ridotta del 30%;

e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, e' ridotta del 20%.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART 12 BIS – RIDUZIONI PER SPECIFICI “COMPORTAMENTI VIRTUOSI”

1. Il Comune premia tramite riduzione tariffaria gli utenti che assumano comportamenti diretti a ridurre la produzione di rifiuti o a agevolare la gestione e/o il recupero, nei limiti delle seguenti casistiche:

- a) Alle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comprovanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione del 30% della tassa dovuta a partire dall'anno successivo;
- b) Ai contribuenti iscritti per utenze domestiche, i quali abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti a mezzo dei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale è riconosciuta una riduzione del 15% della tassa dovuta a partire dall'anno successivo alla verifica del corretto utilizzo del contenitore (l'Ufficio Ambiente a tale scopo fornisce entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei contribuenti consegnatari dei “composter”);
- c) Ai contribuenti iscritti per utenze domestiche nelle quali risulti la presenza e il corretto e continuativo utilizzo di una concimaia naturale è riconosciuta una riduzione del 15% della tassa dovuta a partire dall'anno successivo a quello della verifica (la presente riduzione non è cumulabile con quella di cui alla precedente lettera b) “”

La richiesta da parte del contribuente interessato dovrà contenere l'attestazione, anche in autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 28/12/2000, n. 445, del possesso dei requisiti necessari ed avrà effetto dall'anno successivo.

1Bis. In base al regolamento per il funzionamento del centro di raccolta comunale il contribuente iscritto a ruolo per utenze domestiche che intende conferire al centro di raccolta deve presentare per l'accesso la tessera sanitaria per poter procedere alla pesatura dei rifiuti suddivisa per tipologia.

E' prevista l'attribuzione di un punteggio per ogni Kg di rifiuto conferito secondo la seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	Punteggio al Kg
Rifiuti ingombranti RAEE	20
Oli e grassi	25
Oli per motori	20
Metallo	18
Legno e vetro	15
Batterie	20
Medicinali	67
Vernici e resine	33
Rifiuti misti attività di costruzione	7
Pneumatici fuori uso	20
Imballaggi	17
Sfalci e potature	17
Toner	33
Abbigliamento	7
Carta e cartone	17
Elettronica	20
Piccoli elettrodomestici	20
Multimateriale	17
Organico	20
Imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose	20
Tubi fluorescenti contenenti mercurio	20
Altri tipi di rifiuti	15

Al termine dell'anno verrà conteggiato il punteggio raggiunto da ogni contribuente iscritto a ruolo per utenze domestiche e saranno attribuite riduzioni d'ufficio sulla tassa dovuta per l'anno successivo secondo la seguente modalità:

- un punteggio uguale o superiore a 10.000 al punti conferisce il diritto ad una riduzione del 5%;
- un punteggio uguale o superiore a 25.000 al punti conferisce il diritto ad una riduzione del 10%;
- un punteggio uguale o superiore a 50.000 al punti conferisce il diritto ad una riduzione del 15%;

Per le utenze non domestiche è prevista la possibilità di conferire carta e cartone appositamente compattato e legato a cui viene attribuito il punteggio di cui alla tabella sopra indicata previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Comune che attesti l'iscrizione dell'utenza nei ruoli comunali.

Al termine dell'anno verrà conteggiato il punteggio raggiunto da ogni contribuente iscritto a ruolo per utenze NON domestiche e sarà attribuita una riduzione d'ufficio del 5% sulla tassa dovuta per l'anno successivo al raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 40.000 punti.

2. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa agevolata o ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo da quello in cui è venuto meno il diritto all'agevolazione o riduzione e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 12 TER – CUMULO DI RIDUZIONI

1. Nel caso in cui vengano a cumularsi più specie di riduzioni di cui al precedente articolo si procederà ad una riduzione complessivamente comunque non superiore al 40% della tariffa.

ART. 13 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE TASSABILI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 62 - comma 3 - del D.Lgs. n. 507/93 per le attività di seguito elencate (esclusi locali adibiti ad uffici, archivi, sale di attesa e di riunioni, mense, magazzini e depositi, mostre, locali di vendita, ambulatori, garages, spogliatoi e servizi) si applica la detassazione nei termini sottoindicati nei seguenti casi:

A) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono contestualmente rifiuti urbani o assimilabili agli urbani e rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si procede all'intera tassazione del 30% della superficie dei locali e delle aree scoperte operative, mentre il rimanente 70% viene detassato come segue:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE (%)
- Produzione mobili in legno, cesterie, falegnamerie	80%
- Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti	80%
- Arti grafiche e fotografiche	80%
- Maglifici	80%
- Lavanderie, stirerie	80%

- Pelletterie, calzaturifici	80%
- Cartiere	80%
- Officine meccaniche, carpenterie metalliche, fonderie	80%
- Verniciatura, lucidatura	80%
- Galvanotecnica	80%
- Laboratori odontotecnici e protesici	80%
- Aziende agricole, frantoi	80%
- Lavorazione materie plastiche	80%
- Produzione e/o vendita di materiali edili e affini	80%

B) Ove risulti esattamente localizzata la superficie dei locali ed aree scoperte operative di lavorazione in cui si producono contestualmente rifiuti urbani o speciali assimilabili agli urbani e rifiuti speciali, tossici o nocivi si applica la seguente detassazione:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE (%)
- Produzione mobili in legno, cesterie, falegnamerie	80%
- Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti	80%
- Arti grafiche e fotografiche	80%
- Maglifici	80%
- Lavanderie, stirerie	80%
- Pelletterie, calzaturifici	80%
- Cartiere	80%
- Officine meccaniche, carpenterie metalliche, fonderie	80%
- Verniciatura, lucidatura	80%
- Galvanotecnica	80%
- Laboratori odontotecnici e protesici	80%
- Aziende agricole, frantoi	80%
- Lavorazione materie plastiche	80%
- Produzione e/o vendita di materiali edili e affini	80%

Resta fermo che le detassazioni vengono accordate a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

3. Una migliore individuazione e definizione delle predette attività e delle rispettive percentuali di riduzione avverrà contestualmente alla deliberazione di approvazione del Regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all'art. 8 del D.P.R. 915/1982, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Le variazioni delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 14 - ESCLUSIONI OGGETTIVE DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre i rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze di tutti i seguenti servizi: luce, acqua, gas;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

4. Ai sensi dell'art. 3 - comma 68 lett. c) - della legge 28/12/1995 n. 549, sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze, balconi, ecc.) diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 507/93, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento in tema di riduzione di tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

5. Ai sensi dell'art. 3 - comma 68 lett. d) - della legge 28/12/1995 n. 549, sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3, incluse anche le aree coperte e le aree a verde. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 14 BIS - ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 17 - comma 88 - della legge 15/05/1997 n. 127, i versamenti e rimborsi di importo fino a Euro 10,33 (dieci/33) valutati di modica entità, non dovranno essere eseguiti.

2. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, sono esenti dal pagamento della tassa i locali e/o le aree detenute o occupate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), purché utilizzate esclusivamente per attività istituzionali ed assistenziali.

3. Sono esentati dal pagamento della tassa gli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari posseduti dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 1° agosto 2003, n. 206.

ART. 15 - AGEVOLAZIONI

1. L'onere relativo al tributo in oggetto dovuto dai cittadini residenti che si trovino in situazioni economiche disagiate, certificate dai competenti servizi sociali può essere non preteso interamente o parzialmente con specifico provvedimento dell'Amministrazione e l'ammontare non riscosso, ai sensi del 3° comma dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93, trova copertura con risorse diverse dai proventi della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con l'iscrizione in apposito capitolo di spesa.

2. A richiesta dell'interessato, è applicata dall'anno successivo un'agevolazione del 20% per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, esclusivamente da famiglie composte da una o due persone di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta); il nucleo familiare del richiedente, nell'anno antecedente a quello di presentazione della richiesta, deve aver goduto di un reddito complessivo ai fini IRPEF (al netto del reddito relativo al fabbricato d'abitazione) non superiore ad euro 7.000,00 nel caso di nucleo familiare con unico componente, e ad euro 13.500,00 nel caso di nucleo familiare con due componenti. Tali limiti di reddito, a partire dall'annualità di riferimento Irpef 2002, debbono essere annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di imposta. La richiesta dovrà contenere l'attestazione, anche in autocertificazione, del possesso dei requisiti necessari.

Analoga agevolazione del 20% è concessa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, che non percepisca reddito oltre ad eventuali pensioni sociali o vitalizi aventi causa dalla condizione di handicap. L'agevolazione si applica dall'anno successivo alla richiesta, da effettuarsi allegando la relativa certificazione.

Le due predette agevolazioni non sono cumulabili.

3. In attuazione dell'art. 67 – comma 2 – del D. Lgs. 507/1993 la tassa può essere ridotta del 30% e commisurata alla superficie in cui si svolgono attività commerciali e di servizi per i quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comprovanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo che agevoli lo smaltimento o il prelievo da parte del gestore del servizio pubblico.

La richiesta da parte del contribuente interessato dovrà contenere l'attestazione, anche in autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 28/12/2000, n. 445, del possesso dei requisiti necessari ed avrà effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa agevolata o ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è venuto meno il diritto all'agevolazione o riduzione e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art.76 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 15 BIS – CUMULO E COPERTURA FINANZIARIA

1. Le agevolazioni di cui al precedente art. 15 sono cumulabili con le riduzioni.

I minori introiti derivanti dalle agevolazioni e dalle esenzioni del precedente art. 15 debbono essere iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura verrà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 16 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59 - comma 2, 2^a periodo -, 66 e 72 - commi 3, 4, 5 e 6 - del D. Lgs. n. 507/93 che hanno decorrenza dal 1^a gennaio 1995 e dall'art. 66 - commi 1, 2 - del predetto decreto che ha decorrenza dal 16 gennaio 1996.

Hanno decorrenza dal 1^a gennaio 1996 le disposizioni riguardanti i casi previsti dai commi 5 e 5-bis dell'art. 62 del citato decreto legislativo come modificato dall'art. 20 - comma 2 - del D.L. 07/01/95 n. 3.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento le denunce di cui all'art. 9, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o di riduzione nonché l'elenco di cui al comma 9 del precedente articolo 9, sono presentate per gli anni 1994 e 1995 rispettivamente entro il 20 gennaio 1995 ed entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

3. I termini di accertamento di riscossione di cui agli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente normativa.

In deroga al disposto dell'art. 72 - comma 1 - i ruoli principali e suppletivi per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1^a gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

4. Fino all'entrata in vigore dei criteri di commisurazione della tassa previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, da adottarsi entro il 31 ottobre 1995, la tassa e' commisurata alla superficie complessiva dei locali ed aree scoperte ed all'uso cui i medesimi vengono destinati mediante l'applicazione di una tariffa unitaria per metro quadrato, differenziata per categorie.

5. Entro il 31 ottobre 1995 sara' provveduto, ai sensi dell'art. 79 - comma 2 - alla modificazione della classificazione delle categorie tassabili e delle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo derivanti dall'art. 65 per la loro applicazione a decorrere dal 1^a gennaio 1996.

6. Nel primo anno di applicazione (2003) per avere diritto alle riduzioni di cui al primo comma dell'art. 12 bis e delle agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, i 65 anni di eta' dovranno essere compiuti al 31 dicembre 2002. Nei primi due anni di applicazione (2003 e 2004) delle riduzioni ed agevolazioni previste al precedente periodo del presente comma le richieste dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 30 aprile dei rispettivi anni.

ART. 18 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art. 79 - commi da 2 a 6 - del D. Lgs. n. 507/93, gli articoli dal 268 al 271 del Testo Unico per la Finanza Locale approvato con Regio Decreto 14/09/1931 n. 1175, come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e dall'art. 8 del D.L. 02/03/1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24/04/1989 n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme capo 3^a del citato Decreto Legislativo n. 507/93.

ART. 19 - NORMA FINALE

1. Le norme del presente regolamento decorrono dal 1^a gennaio 1995 con esclusione di quelle che la norma legislativa prevede espressamente che abbiano decorrenza successiva.

INDICE

- Art. 1 - Applicazione della tassa
- Art. 2 - Definizione dei rifiuti
- Art. 3 - Presupposto della tassa
- Art. 4 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 - Commisurazione della tassa
- Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 7 - Classificazioni delle categorie e sottocategorie dei locali e delle aree
- Art. 8 - Accertamento, Riscossione, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso
- Art. 9 - Obbligo di denuncia
- Art.10 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art.11 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio
- Art.12 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso
- Art.12bis – Riduzioni per specifici “comportamenti virtuosi”
- Art.12ter – Cumulo di riduzioni
- Art.13 - Variazioni di superfici tassabili
- Art.14 - Esclusioni oggettive della tassa
- Art.14bis - Esenzioni
- Art.15 - Agevolazioni
- Art.15bis – Cumulo e copertura finanziaria
- Art.16 - Rinvio al altre disposizioni
- Art.17 - Disposizioni finali e transitorie
- Art.18 - Abrogazioni
- Art.19 - Norma finale